

Comune di Dozza Via XX Settembre 37	 Ufficio Tributi associato Sede Operativa Area Ovest Via XX Settembre 37 – Dozza (Bo)
---	--

IUC 2015 (IMU – TASI – TARI)

Indicazioni Aggiornate al 15 maggio 2015

Anche per l'anno 2015 è stata confermata la IUC quale tributo locale composto di tre tributi (IMU – TASI – TARI).

Con la legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014), così come modificata con DL n. 16 del 6 marzo 2014 convertito in legge n. 68 del 2 maggio 2014 è stata istituita la IUC. Il nuovo tributo, disciplinato dai singoli Comuni per mezzo di specifici Regolamenti, si poggia su due presupposti: il possesso di immobili e l'erogazione dei servizi comunali. Pertanto più che un'imposta vera e propria lo IUC appare come un contenitore di tre imposte: l'IMU, di natura patrimoniale e già conosciuta nella sua disciplina generale nel corso dal 2012; la Tari, cioè la nuova tassa sui rifiuti che sostituisce dal 2014 la Tares; la Tasi, istituita dal 2014, tributo sui "servizi indivisibili", che ha natura di imposta ed è dovuta dal possessore e, qualora esista, dal detentore dell'immobile.

Al fine di facilitare la lettura vengono fornite le indicazioni in tre distinti capitoli, in quanto disciplinati nel Comune in tre diversi Regolamenti, precisando che diverse modifiche normative che intervengono su alcune categorie di possessori e soggetti passivi IMU/TASI, recepite nei predetti regolamenti, sono intervenute nel 2014 e nel 2015.

INDICE:

CAPITOLO 1° - IMU
CAPITOLO 2° - TASI
CAPITOLO 3° - TARI

IMU - CAPITOLO 1°

L'Imposta Municipale Unica (I.M.U.), istituita con l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che a decorrere dal 1° gennaio 2012 è entrata a regime con la legge 147/2013.

E' reperibile sul sito del nuovo circondario imolese, alla sezione dedicata ai tributi, la versione aggiornata del Regolamento IMU, cui si rinvia per le disposizioni specifiche: pagina dedicata: <http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/icomuni/dozza>

Questo Comune ha rivisto il Regolamento Imu recependo le numerose modifiche normative intervenute.

L'imposta IMU interessa i **fabbricati, i fabbricati rurali, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli.**

L'abitazione principale e sue pertinenze (nel numero massimo di una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) **viene esclusa dal pagamento dell'Imu ad eccezione delle case di lusso iscritte a catasto fabbricati alle categorie A/1, A/8, A/9.**

Sono altresì esclusi dal pagamento IMU i fabbricati rurali strumentali in possesso delle caratteristiche di cui al comma 3 bis art.9 del DL 557/93, quindi con iscrizione catastale in D/10 o con altra categoria, ma con l'annotazione di ruralità come fabbricato strumentale nelle annotazioni catastali.

ATTENZIONE: NOVITA' DAL 2015

SOLO I POSSESSORI DI TERRENI AGRICOLI ESENTI FINO AL 2013 (zona montana/collinare) posseduti e condotti direttamente da Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali iscritti nella previdenza agricola: **BENEFICIANO DI UNA DETRAZIONE DI € 200,00** dall'ammontare dell'imposta dovuta per il terreno (D.L. 24.1.2015, n. 4 conv. in legge 24.3.2015, n. 34 (G.U. 70 del 25.3.2015. S.O. n.15). L'elenco dei terreni agricoli fruitori della detrazione è rinvenibile allegato al regolamento IMU.

Per tutti i possessori di terreni agricoli CD e IAP iscritti alla previdenza agricola si ricorda che il coefficiente da applicare alla rendita catastale rivalutata è 75. Tutti gli altri proprietari di terreni agricoli – diversi da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola – proprietari di terreni in zone collinari prima esenti – sono tenuti, ai sensi di legge, dal 2014 al pagamento dell'imposta dovuta per intero.

Il D.L. 201/2011 ha modificato la base imponibile incrementando i coefficienti da applicare alla rendita catastale (da rivalutare preliminarmente del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni agricoli):

categorie catastali	Coefficiente IMU 2015 applicati sulla rendita catastale
A - C/2 - C/6 - C/7 con esclusione di A/10	160
B	140
C/3 - C/4 - C/5	140
C/1	55
A/10	80
D/5	80
D (con esclusione D/5)	65
Terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	75
Altri Terreni agricoli	135

Altre tipologie di immobili	Base imponibile IMU
Terreno edificabile	Valore venale
Fabbricati di categoria D privi di rendita catastale interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati	Valore contabile
Fabbricato in corso di Ristrutturazione	Area edificabile

Le modalità di pagamento dell'imposta prevedono anche nel 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 380 lett. a) della legge 24.12.2012, n. 228, la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011. Tuttavia, lo stesso comma 380, lett. f) ha istituito la riserva allo Stato del gettito di IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo Catastale D, da calcolarsi ad aliquota standard del 7,6 per mille. Quindi, **solo per la categoria D l'imposta Municipale deve essere versata, con riferimento all'aliquota del 7,6 per mille allo Stato mentre il restante 2 per mille resta di competenza comunale.**

Per i terreni edificabili, si specifica che il Comune di ha adottato, con deliberazione C.C. n. 9 del 5.2.2014, il Piano Strutturale Comunale. Il valore orientativo di riferimento delle aree urbanizzate e urbanizzabili, è stato approvato con Delibera di Giunta n 81 del 22.7.2014, immediatamente eseguibili. LA DOCUMENTAZIONE E' RINVENIBILE AL SEGUENTE INDIRIZZO WEB: <http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/dozza/imu/archivio/2014/criteri-stima-aree-fabbricabili-2014/view>

Per il calcolo dell'acconto sulle aree edificabili, i valori di riferimento sono quelli deliberati dalla Giunta Comunale per l'anno 2014 (delibera n° 81/2014).

SCADENZA DI PAGAMENTO PRIMA RATA: MARTEDI' 16 GIUGNO 2015

L'importo della rata è in misura pari al 50% dell'importo annuale.

E' possibile pagare altresì tutto l'importo annuale in un'unica soluzione entro il 16 giugno.

LA SCADENZA DI PAGAMENTO DEL SALDO E': MERCOLEDI' 16 DICEMBRE 2015.

Solo per gli enti non commerciali è previsto il versamento in tre rate, di cui le prime due in acconto, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta dell'anno precedente, il 16 giugno e il 16 dicembre, e l'ultima, a saldo entro il 16 giugno dell'anno successivo.

LE ALIQUOTE 2015

Le aliquote 2015 sono state confermate quelle fissate dall'Amministrazione Comunale per l'anno 2014 e vengono sintetizzate nella seguente tabella:

Aliquota Ordinaria	10,00 per mille
Abitazione Principale solo A1 - A8 - A9 con detrazione € 200,00 e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7)–NB:una per categoria	6 per mille
Fabbricati di categoria D1 D7 -D8 usati direttamente	9,3 per mille –di cui 7,6 allo Stato e 1,70 per mille al Comune
Terreni agricoli	7,6 per mille
Abitazioni a disposizione e/o non locatate	10,6 per mille
Abitazioni locatate e in uso gratuito a familiari	10,00 per mille
Aree fabbricabili	10,00 per mille
Abitazione ed eventuale pertinenza posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), NON PENSIONATI nel rispettivo Paese di residenza ovvero unità immobiliare posseduta da AIRE con requisiti per l'assimilazione all'abitazione principale. Eventuale pertinenze alla predetta abitazione	10,00 per mille

Dal 12 maggio 2015 VIENE MESSO A DISPOSIZIONE – MEDIANTE COLLEGAMENTO AL LINK:

<http://www.amministrazionicomunali.net/main/?comune=dozza>

un supporto di calcolo personalizzato con le aliquote in vigore nel Comune di Dozza. Il sistema consente anche l'elaborazione e stampa del modello F24 per il pagamento di quanto dovuto.

Si precisa che il tributo IMU è dovuto in AUTOLIQUIDAZIONE e che quindi l'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali errori d'interpretazione o di conteggio da parte dei contribuenti nell'utilizzo di tale sistema simulatore di calcolo messo a disposizione con funzione di supporto/ausilio.

SONO ESCLUSI DALL'IMU:	SONO SOGGETTI A TASI
Fabbricati rurali strumentali (D10)	NO: ALIQ. 0,00
Abitazione principale – eccetto quelle di categoria A1, A8 e A9 che sono soggette ad IMU	SI'
Pertinenze abitazione principale (C2 – C6 – C7) – N.B. una sola per categoria	SI'
Unità immobiliari coop. edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari	SI'
Abitazione principale e relative pertinenze del coniuge assegnatario della ex casa coniugale ex art. 1, comma 707 comma 1, lett. c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147	SI'
Abitazione ed eventuale pertinenza posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani/disabili, che spostano la residenza in istituti di ricovero, a condizione che l'abitazione non risulti locata	SI'
UNICO IMMOBILE (non in cat. A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale forze armate, polizia, VV.FF. ecc. - assimilazione ad abitazione principale anche se senza requisito di dimora e residenza.	SI'
Abitazione ed eventuale pertinenza posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), GIA' PENSIONATI nel rispettivo Paese di residenza, purché non locata né concessa in comodato d'uso.	SI'

Si richiama l'attenzione in ordine ai versamenti IMU/TASI dovuti in ambito rurale, in relazione ai contenuti della legge n. 147/2013 e delle aliquote Tasi 2015 nel Comune di Dozza

IMMOBILE	IMU	TASI
Fabbricati rurali strumentali.	NO	NO in quanto aliquota zero
Terreni agricoli condotti direttamente da C.D. o IAP iscritti alla previdenza agricola *	SI	NO
Terreni agricoli NON condotti direttamente da C.D. o IAP iscritti alla previdenza agricola	SI	NO
Abitazione principale e pertinenze	NO	SI
Abitazione principale classificate in A1, A8 e A9	SI	NO
Abitazioni rurali disciplinate dai commi 3 e 6 art.9 del DL 557/93	SI'	NO in quanto aliquota zero

Si ricordano le **riduzioni della base imponibile dei terreni agricoli condotti e posseduti da coltivatori diretti e IAP:**

scaglione	riduzione
da 0 fino a 6.000 euro compresi	100%
da 6.001 a 15.500 euro compresi	70%
da 15.501 a 25.500 euro compresi	50%
da 25.501 fino a 32.000 euro compresi	25%
oltre 32.000 euro	0%

N.B. Si ricorda in particolare, i possessori di terreni agricoli che possiedono e conducono direttamente essendo Coltivatori Diretti o Imprenditori Agricoli Professionali iscritti nella previdenza agricola che dal 2014 versano Imu per terreni ex esenti **SONO TUTTI TENUTI A PRESENTARE DICHIARAZIONE IMU entro il 30 giugno 2015**, indicando compiutamente i riferimenti catastali, al fine di avvalersi del moltiplicatore 75 e di non incorrere in successive sanzioni.

Tabella terreni ex esenti (creo collegamento)

Definizione di abitazione principale e sue assimilazioni:

Per abitazione principale si intende l'unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora il nucleo familiare abbia dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi nel territorio comunale, l'esenzione IMU per l'abitazione principale e le relative pertinenze, si applica per un solo immobile. In tal caso deve essere presentata dichiarazione IMU (ved. Succ.). Attenzione: SI RINVIA al capitolo 2° per calcolo TASI.

Per le abitazioni principali di categoria **A1, A8 e A9 NON** è prevista esenzione da Imu ma resta valida la detrazione per l'abitazione principale dei residenti e relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, fissata per legge in € 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione.

ASSIMILAZIONI all'abitazione principale stabilite per REGOLAMENTO comunale o per PREVISIONE NORMATIVA

A) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano, dalla predetta abitazione, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

B) una ed una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei Paesi di residenza, a condizione che l'abitazione non risulti locata né concessa in comodato d'uso. In tal caso deve essere presentata dichiarazione Tasi (ved. succ.);

C) la EX casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

D) le Unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;

E) UNICO IMMOBILE (non in cat. A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale forze armate, polizia, VV.FF. ecc. - assimilazione ad abitazione principale anche se senza requisito di dimora e residenza.

F) fabbricati di civile abitazione destinati agli alloggi sociali come definiti dal D.M. Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008.

Inoltre si ricorda:

- **la riduzione del 50% della base imponibile** (propria e non più quella della classe abitativa più bassa) **per immobili con vincolo di interesse storico artistico;**

- **la riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili. Le modalità e le condizioni cui accedere alla riduzione sono definite all'art. 8 del vigente Regolamento IMU.**

Versamenti:

La scadenza dell'acconto dell'IMU è previsto entro il **16 giugno 2015.**

Esso può essere effettuato solo mediante l'uso del Modello F24 o mod. F24 semplificato ovvero mediante bollettino di conto corrente postale intestato a: "Pagamento IMU" sul numero di c/c 1008857615 valido per tutti i comuni del territorio nazionale.

CODICE COMUNE DOZZA – D360

Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di IMU, si istituiscono i seguenti codici tributo:

"3912" - denominato: *"IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE";*

"3914" - denominato: *"IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE";*

"3916" - denominato: *"IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE";*

"3918" - denominato: *"IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE";*

"3923" - denominato: *"IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE";*

"3924" - denominato: *"IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE";*

"3925" - denominato: *"IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO";*

"3930" - denominato: *"IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE";*

Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta e NON devono essere evidenziati nel modulo F24, mentre è importante barrare la casella "Ravv".

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "importi a debito versati" con le seguenti indicazioni:

*nello spazio "codice ente/codice comune" è riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili (**DOZZA D360**), reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrte.gov.it ;*

nello spazio "Ravv." barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;

nello spazio "Acc." barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;

nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;

nello spazio "Numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);

nello spazio "Anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento

Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv." indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

Arrotondamenti: il pagamento dell'IMU deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono versare l'imposta municipale propria (IMU) dall'estero, **nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24**, provvedendo nei modi seguenti:

- per la quota spettante al Comune: bonifico a favore del "Tesoriere del Comune di DOZZA" sul c/c CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA SPA codice IBAN **IT81R063850243706700500035P** - sul quale accreditare l'importo dovuto;

- per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia, utilizzando il codice IBAN IT61V0100003245240300066504.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "IMU", Comune di Dozza, i relativi codici tributo sopraindicati;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.

DICHIARAZIONE IMU: se dovuta, è da presentare in base a modello ministeriale.

Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dall'1/1/2015 la dichiarazione deve essere presentata entro il **30 giugno 2016**.

Principi generali

- **Mantengono validità le dichiarazioni ICI e di successione**
- **La dichiarazione non va presentata per gli immobili regolarmente accatastati e che non ricadono in una delle condizioni successive**
- **La dichiarazione non è dovuta quando gli elementi sono conoscibili dal Comune**

La dichiarazione è dovuta:

- **Quando si determina un diverso ammontare di imposta (es valore aree);**
- **Riduzioni di imposta;**
- **Dati non acquisibili tramite catasto.**

Obbligo dichiarazione

- 1. Fabbricati di interesse storico o artistico;**
- 2. Abitazioni in possesso del requisito di ruralità art. 9 commi 3 e 6 DL 557/93;**
- 3. Terreni agricoli coltivati – nonché non coltivati – posseduti e condotti da IAP e coltivatori diretti.**

N.B. : ESSENDO VENUTA MENO DAL 2014 L'ESENZIONE PER I TERRENI EX COL-LINARI E MONTANI (DL 4/2015) sono tenuti alla dichiarazione tutti i possessori dei terreni ubicati nei fogli prima esenti, che sono CD e IAP iscritti alla previ-denza agricola

- 4. Immobili in locazione finanziaria (obbligo del locatario);**
- 5. Concessionario aree demaniali;**
- 6. Variazione di valore aree edificabili;**
- 7. Terreno agricolo divenuto area edificabile;**
- 8. Area divenuta edificabile in seguito a demolizione di fabbricato oppure in segui-to a fabbricato collabente (F2);**
- 9. Immobile assegnato al socio in via provvisoria da coop edilizia e proprietà divi-sa;**
- 10. Immobile concesso in locazione da ACER;**
- 11. Immobili esenti ai sensi lettera c), g), h) ed i) art. 7 comma 1 del D.Lgs. 504/1992;**
- 12. Fabbricato classificabile nella categoria D, non iscritto in catasto, senza attribu-zione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabiliz-zato;**
- 13. Riunione o estinzione di usufrutto, non dichiarata in catasto;**
- 14. Estinzione di diritto di abitazione, uso , enfiteusi o di superficie;**
- 15. Parti comuni di edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 codice civile e accatastate in via autonoma, come bene censibile (obbligo dell'amministratore di condominio);**
- 16. Immobile oggetto di multiproprietà (obbligo dell'amministratore di condominio);**
- 17. Immobile posseduto da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazio-ne o scissione;**
- 18. Termine situazione di inagibilità/inabitabilità di fabbricato;**

- 19. Nucleo familiare che ha stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale;**
- 20. Ex coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale (attenzione, in tal caso occorre versare Tasi).**
- 21. Immobile soggetto a ristrutturazione o restauro conservativo in quanto tenuto a versare sul valore dell'area - anziché sulla base della rendita catastale.**

Attenzione: fino al 30 giugno 2015 è possibile presentare la dichiarazione IMU, se dovuta, per l'anno 2014, senza sanzioni. Dall'1 luglio al 30 settembre 2015 la presentazione è subordinata al pagamento della sanzione per ravvedimento pari al 10% del minimo della sanzione prevista dall'art. 14 del D.Lgs. 504/1992 cioè € 5,00. Dopo il 30 settembre 2015 non sarà più possibile sanare mediante ravvedimento le omesse dichiarazioni IMU anno 2014.

N.B. Sono altresì obbligati a presentare apposita dichiarazione PENA DECADENZA, utilizzando il modello ministeriale con il quale si attesta il possesso dei requisiti e vengano indicati gli identificativi catastali degli immobili ai quali si applica il beneficio dell'esclusione IMU:

- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice (non immobili di gestione) invenduti e non locati;
- Unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relativa pertinenza dei soci assegnatari;
- Alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati dall'Acer o enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 DPR 24.7.1977, n. 616;
- Unico Immobile (non in cat. A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale forze armate, polizia, VV.FF. ecc. - assimilazione ad abitazione principale anche se senza requisito di dimora e residenza.

Con riferimento alla situazione di immobili :

- 1) Abitazioni locatate a canone concordato e Abitazioni con requisiti di ruralità che nel Comune usufruiscono dell'aliquota agevolata: obbligatoria la comunicazione nelle modalità e termini definiti all'art. 4, comma 2 del vigente Regolamento IMU;**
- 2) Condizione di inagibilità/inabitabilità: obbligatorio attenersi alla disciplina approvata all'art. 8 del vigente Regolamento IMU.**

Nelle situazioni 1) e 2) la disciplina regolamentare sostituisce la dichiarazione IMU.

SOLO PER ENTI NON COMMERCIALI:

Con l'art. 1, commi da 719 a 721 della legge n.147/2013 viene prevista una specifica disciplina per l'applicazione dell'IMU degli enti non commerciali.

Dichiarazione: da presentare **ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA entro il 30 giugno 2015** con riferimento anno d' imposta **IMU 2014**, sulla base di istruzioni da approvate con specifico Decreto Ministeriale MEF del 26/6/2014.

Le istruzioni sono reperibili

Versamento. Esclusivamente con modello F24 (non possibile con bollettino c/c postale) in tre rate con scadenze:

16 giugno : 50% dell'imposta corrisposta nell'anno precedente;

16 dicembre: 50% dell'imposta corrisposta nell'anno precedente;

16 giugno anno successivo a quello di imposta: conguaglio dovuto.

Solo per gli enti non commerciali è possibile l'eventuale compensazione nel Comune dove il credito è scaturito risultante da dichiarazioni presentate dopo il 1.1.2015.

Le indicazioni riportate nelle presenti istruzioni non sono esaustive di tutte le casistiche soggette o esenti da imposta, ma prendono in esame quelle di carattere più frequente. Per casi particolari, è opportuno rivolgersi direttamente all'ufficio tributi.

Esempio di calcolo per acconto Appartamento concesso in locazione a canone concordato – aliquota 7,6 per mille:

- Possesso al 100% per 12 mesi nella condizione di locazione a canone concordato

- esempio con somma della rendita catastale dell'abitazione e del garage di € 619,75

$619,75 + 5\% = 650,74$

$650,74 \times 160 \times 7,6/1000 = 791,31$ (totale imposta dovuta nel 2015)

L'importo dovuto dovrà essere pagato totalmente al COMUNE in due rate di importo pari al 50% ciascuna alle scadenze 16 giugno 2014 e 16 dicembre 2014 utilizzando il . **MOD. F24 CODICE 3918.**

Esempio di calcolo per acconto Immobile in categoria D1 (condotto direttamente) – aliquota 9,3 per mille:

- Possesso al 100% per 12 mesi - esempio con rendita catastale di € 619,75

$619,75 + 5\% = 650,74$

$650,74 \times 65 \times 9,3/1000 = 393,36$ (totale imposta dovuta nel 2015)

QUOTA ALLO STATO:

Allo Stato deve essere versato nell'anno il 7,6 per mille, pertanto $650,74 \times 65 \times 7,6/1000 = 321,46$. Poiché a titolo di acconto viene versato il 50%, l'importo da versare entro il 16 giugno 2014 **allo stato è € 161,00** utilizzando il **MOD. F24 CODICE 3925**. La stessa cifra sarà da versare a titolo di saldo entro il 16 dicembre 2015.

QUOTA AL COMUNE:

Al Comune deve essere versato nell'anno 1,7 per mille, pertanto $650,74 \times 65 \times 1,7/1000 = 72,00$. Poiché a titolo di acconto viene versato il 50%, l'importo da versare entro il 16 giugno 2015 **al Comune è € 36,00** utilizzando il **MOD. F24 CODICE 3930**. La stessa cifra sarà da versare a titolo di saldo entro il 16 dicembre 2015.

N.B. Qualora l'immobile sia posseduto in % diversa, l'importo va rapportato alla % di possesso.

Un utile ausilio nel calcolo è rinvenibile al sito <http://www.amministrazionicomunali.net/main/?comune=dozza>

Per tutto quanto qui non riportato ci si deve rifare alle seguenti norme legislative e regolamentari:

- Art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

- Artt. 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 (Federalismo Fiscale Municipale)

- ART. 4 D.L. n. 16/2012 convertito in legge 44/2012 pubblicata nella G.U. 99 del 28/4/2012 S.O. n. 85;

- DM 30.10.2012, pubblicato in G.U. 258 del 5/11/2012;

- art. 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228

- art. 10 DL 35 del 8.4.2013 convertito con modificazioni in legge n. 64 del 6 giugno 2013;

- art. 1 DL 54 del 21 maggio 2013, G.U. 117 del 21.5.2013 convertito con modificazioni in legge n. 85 del 18 luglio 2013

- D.L. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni in legge n. 124 del 28 ottobre 2013

- legge 24 dicembre 2013, n. 147 art. 1 commi da 639 a 730

- Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale propria approvato con deliberazione C.C. n. 50 del 26/9/2012 e modificato con Deliberazione n. 26 del 15/7/2014 e con delibera di CC n. 12 del 24 marzo 2015 reperibile sul sito istituzionale ;

- Regolamento Comunale per la disciplina della TASI approvato con deliberazione C.C. n. 27 DEL 15/7/2014 reperibile sul sito istituzionale e modificato con Deliberazione n. 12 del 24/3/2015 reperibile sul sito istituzionale

-

Comune di Dozza Via XX Settembre 37	
Telefoni ufficio tributi Dozza 0542678350 Fax 0542678270 e mail : tributi@comune.dozza.bo.it PEC comune.dozza@cert.provincia.bo.it	Ufficio Tributi associato Sede Operativa Area Ovest Via XX Settembre 37 – Dozza (Bo)

Apertura al pubblico –
 Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 8,30 – 13,00 e Martedì 8,30 – 13,30 14,30 – 17,30

TASI - CAPITOLO 2°

La Tasi è un nuovo ed autonomo tributo istituito con la legge n. 147/2013 all'art. 1, comma 639 e seguenti. Cosa prevede la legge:

Per l'anno 2015, per espressa previsione normativa, viene prevista la possibilità di definire l'aliquota del 2,5 per mille (ad esclusione dei fabbricati rurali strumentali per i quali l'aliquota massima è del 1 per mille), elevabile di uno 0,8 per mille a condizione che vengano previste detrazioni a favore dei possessori di abitazioni principali. L'ALiquota BASE DELLA TASI E' 1 PER MILLE MA E' AZZERABILE DA PARTE DEL COMUNE. E' pertanto concesso ad ogni singolo ente di definire aliquote differenziate.

Quali sono gli immobili soggetti a TASI	FABBRICATI (COMPRESO I FABBRICATI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE E LORO ASSIMILAZIONI) E LE AREE EDIFICABILI. SONO ESCLUSI I TERRENI AGRICOLI.
Chi è soggetto a TASI:	I POSSESSORI E I DETENTORI DEL BENE
Qual è la base imponibile su cui calcolare la TASI	LA BASE IMPONIBILE E' IDENTICA A QUELLA DELL'IMU, COMPRESO I MOLTIPLICATORI.

COSA E' STATO PREVISTO NEL COMUNE DI DOZZA:

Per l'anno 2015 il Comune ha confermato quanto approvato per il 2014, quindi il totale azzeramento dell'aliquota TASI PER TUTTI gli immobili che NON siano riconducibili ad abitazioni principali (loro pertinenze nel limite di una per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7) e loro assimilazioni come definite nelle previsioni normative e regolamentari.

LE ALIQUOTE DEL 2015

Sono state confermate le medesime del 2014, con deliberazione **C.C. n. 37 del 31.3.2015** le seguenti aliquote:

TIPOLOGIA	TASI 2015	
	ALIQUOTE	Moltiplicatori
Abitazione principale NON di lusso (escluse quindi le CAT. A/1 - A/8 - A/9)	3,0 ‰	160

Pertinenze abitazione principale (C2 – C6 – C7) delle abitazioni non di lusso – N.B. Ammesse solo UNA per categoria	3,0 ‰	160
Aliquota ordinaria (applicabile in tutti i casi non diversamente disciplinati) ►	0‰	
Aree edificabili ►	0‰	Valore di mercato

LE DETRAZIONI PREVISTE PER IL 2015

Importo rendita catastale unità abitativa	Detrazione euro
≤260	€ 90,00
>260 e ≤500	€ 50,00
>500	-

Inoltre è prevista anche

Detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La detrazione è da rapportare ai mesi dell'anno di sussistenza di tali condizioni	€ 40,00
--	---------

Il valore di rendita catastale dell'unità abitativa (CATEGORIA CATASTALE A escluso A/10) è da utilizzarsi al fine di individuare l'importo della detrazione spettante, mentre ai fini del calcolo dell'imposta TASI occorre sommare le rendite catastali dell'unità immobiliare abitativa e delle relative pertinenze, nei limiti di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 (massimo una unità di categoria catastale C2, C6 e C7).

La detrazione per l'abitazione principale dei residenti e relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, DEVE ESSERE, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione.

La detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta ed è ripartita, in caso di più possessori, tra i possessori che risiedono nell'unità immobiliare e non in ragione della percentuale di possesso. Ad esempio in caso di tre possessori di cui solo due residenti nell'abitazione, la detrazione complessiva viene applicata al 50% per ciascuno dei residenti.

QUANDO L'UNITÀ IMMOBILIARE E' DA CONSIDERARSI ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende l'unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora il nucleo familiare abbia dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi nel territorio comunale, il versamento dell'imposta TASI (comprese le detrazioni) per l'abitazione principale e le relative pertinenze, si applica per un solo immobile. In tal caso deve essere presentata dichiarazione TASI (ved. Succ.).

ASSIMILAZIONI all'abitazione principale stabilite per REGOLAMENTO comunale o per PREVISIONE NORMATIVA:

A) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano, dalla predetta abitazione, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

B) una ed una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che l'abitazione non risulti locata. In tal caso deve essere presentata dichiarazione Tasi (ved. succ.).
TALE ASSIMILAZIONE COMPORTA PER LEGGE IL DIRITTO ALLA RIDUZIONE DEI 2/3 DELL'IMPOTSA TASI DOVUTA.

C) la EX casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

D) le Unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;

E) UNICO IMMOBILE (non in cat. A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale forze armate, polizia, VV.FF. ecc. - assimilazione ad abitazione principale anche se senza requisito di dimora e residenza.

F) fabbricati di civile abitazione destinati agli alloggi sociali come definiti dal D.M. Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008.

SCADENZA DI PAGAMENTO: MARTEDI' 16 GIUGNO 2015 che deve essere effettuato utilizzando per il 2014 in misura pari al 50% dell'importo annuale.

E' possibile pagare altresì tutto l'importo annuale in un'unica soluzione entro il 16 giugno.

LA SCADENZA DI PAGAMENTO DEL SALDO E': MERCOLEDI' 16 DICEMBRE 2014.

CALCOLARE LA TASI

Il soggetto tenuto al versamento (nel 2015, sarà in ogni caso il possessore dell'immobile adibito ad abitazione principale, essendo azzerate le aliquote per le ulteriori tipologie di immobili) può procedere come segue:

a) si procura la rendita catastale dell'abitazione e delle relative pertinenze.

b) individua la detrazione spettante sulla base della rendita catastale alla fascia di appartenenza della propria abitazione ;

c) somma la rendita dell'abitazione a quelle delle pertinenze;

d) moltiplica il risultato della somma delle rendite per 1,05 e poi per 160 e trova la base imponibile

e) calcola il 3,3 per mille sulla base imponibile

f) detrae l'importo della detrazione spettante

g) divide per due se intende versare il 50% in sede di acconto (mentre il restante 50% lo verserà entro il 16 dicembre).

La Tasi è calcolata in proporzione alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso e l'immobile è stato adibito ad abitazione principale. A tal fine, il mese durante il quale il possesso di abitazione principale si è protratto per almeno 15 giorni, è computato per intero.

E' chiaro che se precedentemente o successivamente l'immobile è ancora posseduto dal contribuente, ma non più a titolo di abitazione principale, per il restante periodo è dovuta l'IMU, sulla base delle aliquote approvate.

Esempio: Acquisto immobile il 1° febbraio 2015, acq uisita residenza il 13 aprile 2015:
dal 1° aprile decorre calcolo TASI e precedentement e (dal 1/2 al 31/3) calcolo IMU.

QUESTO TI E' UTILE

Dal 12 maggio 2015 VIENE MESSO A DISPOSIZIONE – MEDIANTE COLLEGAMENTO AL LINK:

<http://www.amministrazionecomunali.net/main/?comune=dozza>

un supporto di calcolo personalizzato con l' aliquota e detrazioni in vigore nel Comune di Dozza. Il sistema consente anche l'elaborazione e stampa del modello F24 per il pagamento di quanto dovuto.

Si precisa che il tributo TASI è dovuto in AUTOLIQUIDAZIONE e che quindi l'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali errori d'interpretazione o di conteggio da parte dei contribuenti nell'utilizzo di tale sistema simulatore di calcolo messo a disposizione con funzione di supporto/ausilio.

Per conoscere la rendita catastale di un immobile localizzato nel territorio del Comune nel quale è ubicato l'immobile: clicca

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home>

su: consultazione rendite e proseguire accedendo al servizio.

Sul sito dell'Agenzia del Territorio è disponibile un apposito servizio per ottenere i dati catastali relativi agli immobili di proprietà.

È sufficiente indicare nei campi di ricerca del modulo:

- Il proprio codice fiscale;
- Identificativi catastali (Comune, sezione, foglio, particella);
- Provincia di ubicazione di un qualsiasi immobile.

ATTENZIONE:

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Tuttavia al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota e conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

Esempi di calcolo:

CASO A) Coniugi entrambi residenti con possesso al 50% di abitazione con rendita di € 635 e una pertinenza di rendita € 113. Intendono versare l'acconto di giugno.

1° fase) hanno diritto complessivamente ad una detrazione di € 50;

2° fase) calcolo base imponibile: $(635+113) * 1,05 * 160 = € 125.664$

3° fase) calcolo tasi annua per ciascun coniuge = $(125.664 * 3,0 / 1000) * 0,5$ (quota possesso) – $(50 * 0,5) = € 163$

4° fase) calcolo tasi ACCONTO: $163 / 2 = € 81$ (causa arrotondamento) **IMPORTO DA VERSARE A GIUGNO da parte di ciascun coniuge.**

CASO B) Fratelli con possesso al 50% di abitazione ma di cui uno solo di essi risiede nell'abitazione con rendita di € 450 e una pertinenza di rendita € 113. La Tasi nel 2014 è dovuta solo dal fratello residente (l'altro fratello dovrà versare Imu per la propria quota di possesso, mentre per tasi non versa nulla nel 2015 perchè la sua aliquota è 0,00%). Il residente intende versare tutta la TASI entro la scadenza di giugno.

1° fase) verifica l'importo della detrazione = € 50;

2° fase) calcolo base imponibile: $(450+113) * 1,05 * 160 = € 94.584$

3° fase) calcolo tasi annua = $(94.584 * 3,0 / 1000) * 0,5 - 40 = € 102$ **importo da versare a giugno se intende versare tutto in un'unica soluzione.**

CASO C) Madre e figlio con possesso al 50% di abitazione con rendita di € 635 e una pertinenza di rendita € 113. La madre è vedova e sull'immobile gode del diritto di abitazione ex art. 540 cod.civ. applicherà il calcolo Tasi sul 100% dell'immobile. Il figlio nulla deve né a titolo di Tasi né a titolo di IMU. Intende versare l'acconto di giugno.

1° fase) ha diritto complessivamente ad una detrazione di € 100;

2° fase) calcolo base imponibile: $(635+113) * 1,05 * 160 = € 125.664$

3° fase) calcolo tasi annua della madre = $(125.664 * 3,3 / 1000) - 100 = 314,69$

4° fase) calcolo tasi ACCONTO: $314,69 / 2 = € 157$ **IMPORTO DA VERSARE A GIUGNO da parte della madre.**

CALCOLO ONLINE ALLA PAGINA:

http://www.amministrazionicomunali.net/imutasi/calcolo_imu_tasi.php?comune=dozza

COME SI VERSA LA TASI:

Si rammenta che il versamento dell'acconto deve essere effettuato entro il **16 giugno 2015**.

Esso può essere effettuato solo mediante l'uso del Modello F24 o mod. F24 semplificato ovvero mediante bollettino di conto corrente postale. Il modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento della TASI ad oggi deve essere ancora approvato dal MEF. Non appena si avranno notizie in merito, verranno tempestivamente comunicate **sul sito istituzionale dell'ente.**

Il modello F24 è disponibile presso tutti gli sportelli bancari, uffici postali e concessionari della riscossione. Inoltre può essere prelevato e stampato direttamente dal sito dell'[Agenzia delle Entrate](#)

N.B. Il tributo TASI è IN AUTOLIQUIDAZIONE.

Il Comune mette a disposizione il sistema di calcolo e gli uffici sono a disposizione dei contribuenti.

CODICE COMUNE DOZZA – D360

Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di TASI, L'Agenzia delle entrate ha emesso tre distinte risoluzioni: nn. [45/E](#), [46/E](#) e [47/E](#) del 24 aprile 2014 istituendo i seguenti codici tributo:

I codici tributo riservati alla **Tasi** per versamento con F24 sono:

“3958” – Tasi, abitazione principale e relative pertinenze

“3959” – Tasi, fabbricati rurali ad uso strumentale

“3960” – Tasi, aree fabbricabili

“3961” – Tasi, altri fabbricati

“3962” – Tasi, interessi

“3963” – Tasi, sanzioni

I codici tributo riservati alla **Tasi** per versamento con F24 EP sono:

“374E” – Tasi, fabbricati rurali ad uso strumentale

“375E” – Tasi, aree fabbricabili

“376E” – Tasi, altri fabbricati

“377E” – Tasi, interessi

“378E” – Tasi, sanzioni

*Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta e **NON** devono essere evidenziati nel modulo F24, mentre è importante barrare la casella “Ravv”.*

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella **“SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”** in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni:

- nello spazio **“codice ente/codice comune”**, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili; nel caso del DOZZA il codice è D360;
- nello spazio **“Ravv.”**, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
- nello spazio **“acconto”**, barrare se il pagamento si riferisce all'acconto
- nello spazio **“Saldo”**, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
- nello spazio **“Numero immobili”**, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nello spazio **“Anno di riferimento”**, indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento.

Arrotondamenti: il pagamento della TASI deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato.

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato che devono versare la TASI dall'estero (es. qualora siano iscritti all'AIRE del DOZZA, siano pensionati nei Paesi di residenza e l'immobile non sia locato) **nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24**, provvedendo nei modi seguenti:

- per la quota spettante al Comune: bonifico a favore del "Tesoriere del Comune di DOZZA" sul c/c CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA SPA codice IBAN **IT81R063850243706700500035P** - sul quale accreditare l'importo dovuto.

La copia dell'operazione deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla “TASI”, Comune di DOZZA, i relativi codici tributo sopraindicati;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate.

DICHIARAZIONE TASI: se dovuta, è da presentare

Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dall'1/1/2015 la dichiarazione deve essere presentata entro il **30 giugno 2016**.

ANCHE PER LE DICHIARAZIONI TASI VALGONO I PRINCIPI GENERALI ESPRESSI PER L'IMU:

- **Mantengono validità le dichiarazioni ICI/IMU e di successione**
- **La dichiarazione non va presentata per gli immobili regolarmente accatastati e che non ricadono in una delle condizioni successive**
- **La dichiarazione non è dovuta quando gli elementi sono conoscibili dal Comune**

La dichiarazione è dovuta:

- **Quando si determina un diverso ammontare di imposta (es valore aree);**
- **Riduzioni di imposta;**
- **Dati non acquisibili tramite catasto.**

Per tutto quanto qui non riportato ci si deve rifare alle seguenti norme legislative e regolamentari:

- Art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011 e successive modificazioni e integrazioni;
- Artt. 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 (Federalismo Fiscale Municipale)
- ART. 4 D.L. n. 16/2012 convertito in legge 44/2012 pubblicata nella G.U. 99 del 28/4/2012 S.O. n. 85;
- DM 30.10.2012, pubblicato in G.U. 258 del 5/11/2012;
- art. 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
- art. 10 DL 35 del 8.4.2013 convertito con modificazioni in legge n. 64 del 6 giugno 2013;
- art. 1 DL 54 del 21 maggio 2013, G.U. 117 del 21.5.2013 convertito con modificazioni in legge n. 85 del 18 luglio 2013
- D.L. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni in legge n. 124 del 28 ottobre 2013
- legge 24 dicembre 2013, n. 147 art. 1 commi da 639 a 730
- **Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale propria approvato con deliberazione C.C. n. 50 del 26/9/2012 e modificato con Deliberazione n. 26 del 15/7/2014 e con delibera di CC n. 12 del 24 marzo 2015 reperibile sul sito istituzionale ;**

- **Regolamento Comunale per la disciplina della TASI approvato con deliberazione C.C. n. 27 DEL 15/7/2014 reperibile sul sito istituzionale e modificato con Deliberazione n. 12 del 24/3/2015 reperibile sul sito istituzionale**

-

Comune di DOZZA Via XX Settembre 37	
Telefoni ufficio tributi Dozza 0542678350 Fax 0542678270 e mail : tributi@comune.dozza.bo.it PEC comune.dozza@cert.provincia.bo.it	Ufficio Tributi associato Sede Operativa Area Ovest Via XX Settembre 37 – Dozza (Bo)

Apertura al pubblico –
 Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 8,30 – 13,00 e Martedì 8,30 – 13,30 14,30 – 17,30

CAPITOLO 3° - TARI

La TARI è IL TRIBUTO finalizzato alla copertura integrale dei costi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati. Istituita con la legge di stabilità 2014 va a sostituire la Tares applicata nel solo anno 2013.

Il Comune di Dozza ha approvato il regolamento TARI con deliberazione C.C. n. 28 del 15/7/2014, rinvenibile sul sito istituzionale e lo ha modificato con delibera di CC n.11 del 24/3/2015.

Per l'anno **2015** (come per gli anni precedenti) la gestione del tributo e l'applicazione del regolamento TARI e della relative tariffe è affidato al **gestore HERA S.P.A.**, che ne è altresì il Responsabile del tributo, con contratto di concessione di servizio. Pertanto le indicazioni sottoriportate sono la sintesi degli elementi principali di applicazione del tributo definite dalla normativa vigente e nel regolamento. Maggiori dettagli sono reperibili nel Regolamento comunale pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

LA DOCUMENTAZIONE E' RINVENIBILE AL SEGUENTE INDIRIZZO WEB:

<http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/dozza/tari>

Quali sono gli immobili soggetti a TARI	LOCALI ED AREE SCOPERTE, A QUALSIASI USO ADIBITI, SUSCETTIBILI DI PRODURRE RIFIUTI.
Chi è soggetto a TARI:	I POSSESSORI E I DETENTORI DEL BENE . LA SOGGEZIONE PASSIVA A TARI si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica ovvero con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. La mancata utilizzazione del servizio di gestione di rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero o riduzione del tributo. In caso di più possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Qual è la base imponibile su cui viene calcolata la TARI	LA BASE IMPONIBILE è data dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per espressa previsione normativa, per l'applicazione della Tari si considerano le superfici già dichiarate o accertate in riferimento ai precedenti prelievi sui rifiuti. Attenzione: la superficie calpestabile deve essere calcolata comprendendo tutti i locali, comunque denominati, di qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso (compreso cantine, garage, mansarde, ecc.).
Come vengono applicate le tariffe approvate dal Comune	La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera. La superficie adibita a civile abitazione e relative pertinenze costituisce la base imponibile delle utenze domestiche, tutte le altre superfici sono base di calcolo delle utenze non domestiche. La tariffa è composta da una quota fissa e da una quota variabile. Domestiche: Q.fissa: per mq. di superficie parametrate al numero degli occupanti. Q. variabile: in relazione al numero degli occupanti NON Domestiche: Q.fissa e Q.variabile: per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta Rif. Normativo: 4.3 e 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
Esistono agevolazioni ed esenzioni?	Nel regolamento comunale sono indicate tutte le agevolazioni ed esenzioni approvate. Di particolare interesse sono le agevolazioni in termini di sconti per chi effettua raccolta differenziata. Inoltre, riduzioni sono previste per le utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale, che vengono occupate o detenute sino ad un massimo 9 mesi continuativi, così come per i fabbricati e le aree diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale si applica una riduzione pari al 30 per cento.

RATE E SCADENZE PAGAMENTO TARI:

PREVISTE TRE RATE CON SCADENZA DI PAGAMENTO, per l'anno 2015:

30 giugno

30 settembre

30 novembre

A differenza di IMU e TASI, per la TARI – non essendo un tributo da versare in autoliquidazione - il contribuente riceverà al domicilio dichiarato l'avviso di pagamento in tempo utile per il versamento entro il termine di scadenza delle rate. Qualora rilevi il mancato recapito è necessario rivolgersi agli sportelli utenti di Hera per chiederne copia.

Per ogni eventuale richiesta di chiarimento deve rivolgersi al gestore Hera s.p.a

A decorrere dal 2015, a sensi del nuovo regolamento Tari, questo Comune concede la dilazione di pagamento per carichi tributari Tari relativi all'annualità in corso, nei seguenti casi:

- nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la rateizzazione del pagamento

delle somme dovute per il tributo ordinario, con l'applicazione di interessi legali.

- i criteri ed i requisiti per la concessione della rateizzazione, nel rispetto del principio di sostegno di situazioni di reale ed obiettiva difficoltà economica di privati e aziende, sono i seguenti:

- per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad € 150,00;
- per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad € 1.000,00.
- la richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza dell'avviso di pagamento a cui si riferisce e dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà economica.
- la rateizzazione potrà essere concessa sino ad un massimo di 12 rate d'importo non inferiore ad € 50,00 ciascuna.
- In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione con applicazione degli interessi legali dalla scadenza non rispettata;
 - c) al debitore non può più essere concessa ulteriore rateizzazione per l'anno di riferimento.

COME SI VERSA LA TARI:

I contribuenti sono tenuti ad utilizzare l'apposito bollettino postale, ma anche mediante apposito modello F24

CODICE COMUNE DOZZA – D360

Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di TARI, L'Agenzia delle entrate ha emesso tre distinte risoluzioni: nn. [45/E](#), [46/E](#) e [47/E](#) del 24 aprile 2014 istituendo i seguenti codici tributo:

I codici tributo riservati alla **Tari** per versamento con F24 sono:

“3944” – Tari (e Tares)”

“3945” – Tari (e Tares), interessi

“3946” – Tari (e Tares), sanzioni

I codici tributo riservati alla **Tari** per versamento con F24 EP sono:

“365E” – Tari (e Tares)”

“366E” – Tari (e Tares), interessi

“367E” – Tari (e Tares), sanzioni

Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta e **NON** devono essere evidenziati nel modulo F24, mentre è importante barrare la casella “Ravv”.

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella “**SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI**” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni:

- nello spazio “**codice ente/codice comune**”, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili; nel caso del **Comune di Dozza il codice è D360**;
- nello spazio “**Ravv.**”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
- nello spazio “**acconto**”, barrare se il pagamento si riferisce all'acconto
- nello spazio “**Saldo**”, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
- nello spazio “**Numero immobili**”, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nello spazio “**Anno di riferimento**”, indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento.

VERSAMENTO DALL'ESTERO:

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato che devono versare la TARI dall'estero **nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24**, provvedono nei modi seguenti:

- per la quota spettante al Comune: bonifico a favore del "Tesoriere del Comune di Dozza" sul c/c CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA SPA codice IBAN **IT81R063850243706700500035P** - sul quale accreditare l'importo dovuto.

La copia dell'operazione deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "TARI", Comune di Dozza, i relativi codici tributo sopraindicati;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.

LA DICHIARAZIONE IUC-TARI:

LA dichiarazione riveste particolare importanza nella gestione del tributo TARI, in quanto determina la situazione in base alla quale il gestore procede nel calcolo del tributo.

Per tale motivo, nell'interesse del contribuente e per espressa previsione regolamentare, si è definito il termine di presentazione di 90 giorni dalla data in cui abbia avuto inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo o si sia verificata la variazione della situazione precedentemente dichiarata o la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree.

La tempestività della presentazione della dichiarazione permette al gestore di elaborare avvisi di pagamento corretti.

La dichiarazione deve contenere tutti gli elementi previsti all'art. 19 del Regolamento comunale TARI.

CONTROLLI E SANZIONI:

LA TARI, in quanto tributo è soggetta ad attività di controllo secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni, come per le imposte IMU e TASI.

Pertanto entro cinque anni dall'annualità per la quale il tributo dovuto risulti non essere versato, possono essere avviate attività di controllo sia in ordine al contenuto delle dichiarazioni che all'omesso pagamento.

L'accertamento di omesse o infedeli dichiarazioni, ovvero di omesso o insufficiente versamento della TARI, determinano l'applicazione delle sanzioni di legge, oltre al recupero del tributo non versato e all'applicazione di interessi legali.

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI PRESSO SPORTELLI UTENTI DI HERA